



CIRCOLARE N° 23 DEL 16 LUGLIO 2012

VERIFICHE SISMICHE

Il recente terremoto dell'Emilia ha risvegliato in tutti la preoccupazione per questi fenomeni, stante anche quelli recenti accaduti in territorio bresciano.

Si ricorda che su tale argomento si deve fare riferimento alla legislazione nazionale e a quella regionale. In particolare:

Ordinanza Pres. Cons. Ministri n° 3274 del 20/03/2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)” - Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 105 del 08/05/2003

Che prevede all'art.2, comma 3:

*“E' fatto obbligo di **procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari**, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1”.*

Tale termine è stato via via prorogato e ora è fissato al 31.12.2012.

Decreto Pres. Cons. Ministri del 21/10/2003 – “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

*“2. Strutture il cui collasso puo' comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio **impianti a rischio di incidente rilevante** ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni”.*

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”

- **Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi**

La norma prevede appositi finanziamenti tramite appositi Fondi per interventi straordinari (legge 326/2003) che riguardano sia edifici che in caso di eventi sismici assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Interventi che la legge assume come prioritari per le opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2 e che escludono quelle progettate in base alle norme sismiche vigenti dopo il 1984.